

**PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA
E CAMPIGNA**



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 39 DEL 2 FEBBRAIO 2012

LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO BALDO, FALCINELLI, PAOLINI E JANNUZZI ED ALL'AVV. MAURIZIO BRIZZOLARI PER PATROCINO LEGALE AVVERSO RICORSO IN CASSAZIONE CONTRO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONE EMILIA ROMAGNA - SEZ. 02 - N° 144/02/05 DEL 31 OTTOBRE 2005

IL DIRETTORE

VISTA la documentazione, depositata presso l'archivio del Servizio Amministrativo, inerente il contenzioso tributario relativo all'imposta di registro sulla compravendita del complesso agroforestale Briganzone-Romiti-Bagnatio - 2^a tranche - effettuata in data 13 luglio 2001;

PRESO ATTO, dall'esame della suddetta documentazione, che questo Ente è risultato vincitore nel 1^o grado di giudizio (sentenza della Commissione Tributaria di Forlì n°42 del 02/04/2003) e nel 2^o grado di giudizio (sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna n°144 del 31/10/2005);

ATTESO che con nota, acclarata al prot. dell'Ente al n°2990 in data 26 giugno 2007, è stato trasmesso a questo Ente il ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la suddetta sentenza 144/2005 presentato dall'Agenzia delle Entrate;

VISTO il provvedimento presidenziale n°6 del 09/07/2007 con la quale è stato deciso di resistere in giudizio, incaricando l'avv. Marco Manneschi dello Studio Legale Associato Baldo, Falcinelli, Paolini e Jannuzzi del foro di Arezzo e l'avv. Maurizio Brizzolari del foro di Roma, e con il quale veniva rimesso il presente provvedimento al Vice-Direttore per l'assunzione del necessario impegno di spesa a bilancio;

VISTA la determinazione n°217 del 11 luglio 2007 con la quale è stato assunto il suddetto impegno di spesa per € 1.000,00 con riserva di integrarlo non appena sarebbe stato incrementato l'apposito capitolo di bilancio;

VISTA in proposito la determinazione n°475 del 31 dicembre 2007 con la quale è stato assunto un impegno di spesa di € 14.000,00 per tutte le pratiche legali dell'Ente in corso a quella data;

VISTA la nota dello Studio Legale Associato Baldo, Falcinelli, Paolini e Jannuzzi dell'11 gennaio 2012, acclarata al protocollo dell'Ente al n°153/12 in data 13 gennaio 2012 ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all. "A", con la quale è stata trasmessa la copia della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione che accoglie il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate e, decidendo nel merito, rigetta la domanda presentata dall'Ente Parco in primo grado e nella quale vengono compensate le spese;

ATTESO che con la medesima comunicazione lo Studio Legale Associato Baldo, Falcinelli, Paolini e Jannuzzi ha trasmesso la nota a saldo degli onorari e spese ad esso spettanti per la difesa dell'Ente Parco per un importo di € 1.415,70 e la nota a saldo dello Studio Legale dell'avv. Maurizio Brizzolari, domiciliatario in Roma per un importo di € 707,85;

ESAMINATE tali notule e ritenuto di dover provvedere alla loro liquidazione;

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità contabile, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all."B";



DETERMINA

1. di prendere atto della nota dello Studio Legale Associato Baldo, Falcinelli, Paolini e Jannuzzi dell'11 gennaio 2012, acclarata al protocollo dell'Ente al n°153/12 in data 13 gennaio 2012 ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all. "A", con la quale è stata trasmessa la copia della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione che accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e, decidendo nel merito, rigetta la domanda presentata dall'Ente Parco in primo grado e nella quale vengono compensate le spese;
2. di prendere atto delle note a saldo pervenute dallo Studio Legale Associato Baldo, Falcinelli, Paolini e Jannuzzi per un importo di € 1.415,70 e dallo Studio Legale dell'avv. Maurizio Brizzolari, domiciliatario in Roma, per un importo di € 707,85;
3. di liquidare le suddette notule per un importo complessivo di € 2.123,55, per € 1.000,00 a valere sull'impegno spesa n°1318.1 al cap. 10.010 del Bilancio di Previsione 2012, Gestione RR.PP. 2007, e per € 1.123,55 a valere sull'impegno spesa n°1642.1 al cap. 10.010 del Bilancio di Previsione 2012, Gestione RR.PP. 2007, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di prendere atto del parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità contabile, ed allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all."B".

IL DIRETTORE
Dott. Giorgio Boscaagli

All "A"

STUDIO LEGALE

52100 - AREZZO - Via Ristoro d'Arezzo n. 166
Tel. 0575 / 357.324 - Fax 0575/350.464
E - mail: avvocatipmb@tin.it

11 GEN. 2012

Avv. Cinzia Baldo
Avv. Laura Falcinelli
Avv. Gaia Paolini
Avv. Chiara Jannuzzi

Ill.mo Sig. Presidente
Parco Nazionale Foreste Casentinesi
52015 PRATOVECCHIO (AR)
Via G. Brocchi n. 7

Oggetto: Parco Naz. Foreste Casentinesi/Agenzia delle Entrate
Corte di Cassazione ricorso avverso istanza di rimborso

A seguito della precedente pronuncia già inviata il 15.3.2011 con la quale la corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, anche il ricorso in oggetto è stato accolto e come da sentenza che allego.

Invio altresì notule a saldo per le competenze di questo studio e dell'Avv. Maurizio Brizzolari ns. domiciliatario in Roma.

Cordiali saluti.

p. avv. Marco Manneschi

Avv. Cinzia Baldo

all.c.s.

13 GEN. 2012

Copia in data
a Avv. Maurizio Brizzolari

PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI
Ministero dell'Ambiente - Casentinesi
Corte: PRATOVECCHIO

13 GEN. 2012

153/12

Data _____
Pres. _____
Cui. _____
Servizio di competenza: Anziani Diritto P.S. P.P.

26343 11



REPUBBLICA ITALIANA

BRIZZOLARI
ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 35/4/1986
N.131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Fernando	LUPI	Presidente	R.G.N. 18017/07
Dott. Salvatore	BOGNANNI	Consigliere	
Dott. Aurelio	CAPPABIANCA	Consigliere	Cron. 26343
Dott. Antonio	GRECO	Consigliere	Rep.
Dott. Raffaele	BOTTA	Cons. Rel.	Ud. 16/11/11

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

- ricorrente -

434
11

Contro

Ente Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Conciliazione 44, presso l'avv. Maurizio Brizzolari che, unitamente all'avv. Marco Manneschi lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna (Bologna), Sez. 02, n. 144/02/05 del 31 ottobre 2005, depositata il 15 maggio 2006, non notificata.

Vista la relazione ex art. 380-bis c.p.c. della causa svolta nella Camera di Consiglio del 16 novembre 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla relazione

Oggetto:
Registro. Rimborso. Enti parco. Agevolazioni. Spettanza. Esclusione.





ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N.131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli;

Considerato che il ricorso – che concerne l'impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall'amministrazione alla richiesta di rimborso presentata dall'Ente Parco in relazione all'imposta di registro pagata nella misura proporzionale per l'acquisto di fondi rustici con sovrastanti fabbricati, pretendendo l'Ente l'applicazione dell'agevolazione prevista per gli enti pubblici territoriali – poggia su un unico motivo con il quale l'amministrazione contesta, sotto il profilo della violazione di legge, l'applicabilità dell'agevolazione riservata agli enti pubblici territoriali, stante la differente natura degli enti parco.

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato, in quanto questa Corte, nell'analoga controversia tra le parti concernente l'avviso di liquidazione relativo al medesimo acquisto immobiliare (che nel ricorso è richiamato), ha già stabilito che: «In tema di imposta di registro, l'agevolazione prevista dall'art. 1, punto 7, parte prima della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 non si applica ai trasferimenti immobiliari in favore degli Enti Parco Nazionali, costituendo gli stessi enti strumentali e non enti pubblici territoriali, in quanto privi delle caratteristiche che contraddistinguono quest'ultimi, che sono enti esponenziali delle rispettive comunità, politici, dotati di autonomia anche finanziaria e per i quali un determinato territorio è elemento costitutivo e non soltanto un limite parziale della competenza e della legittimazione ad agire» (Cass. n. 5068 del 2011).

Ritenuto che il medesimo principio deve essere qui ribadito, con il conseguente accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. Ricorrendone le condizioni la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso originario dell'Ente.

Ritenuto che l'assenza di precedenti ad esclusione di quello qui richiamato giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario dell'Ente. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 16 novembre 2011.

Il Presidente

Dott. Fernando Lupi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

7 DIC. 2011

CANCELLIERE B/3
Laura Malinella



2

CANCELLIERE B/3
Laura Malinella

N.1 COPIA: Per Studio
DIRITTI Eur: 1,32
BOLLI N.: 0
DAL SIG.: BRIZZOLARI
IL: 29/12/2011

Numero: 26343

Anno: 2011

Civile

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
C. BALDO - L. FALCINELLI
G. PAOLINI - C. JANNUZZI
Via Ristoro d'Arezzo, 166 - 52100 AREZZO
P.IVA e C.F. 0120.9050.515

Arezzo li, 11 GEN. 2012

SPETT.LE PARCO
NAZIONALE FORESTE CASENTINESI
MONTE FALTERONA, CAMPIGNA
PALAZZO VIGIANI - VIA G. BROCCHI, 7
52015 PRATOVECCHIO (AR)
C.F. 94001420515

Saldo degli onorari e spese per la difesa dell'Ente Parco nel ricorso promosso dall'Agenzia delle Entrate avanti alla Corte di Cassazione n. 18017/2007 R.G. Definito con sentenza n. 26343/2011 Vs. Provvedimento Presidenziale di incarico n.6 del 9.7.2007

Oonorari complessivamente	€ 1.000,00
art. 14) Rimb. Spese 12,50%	“ 125,00
Totale competenze	€ 1.125,00
C.A.P. 4%	“ 45,00
Totale Imponibile	€ 1.170,00
I.V.A. 21%	“ 245,70
Totale Lordo	€ 1.415,70
- Ritenuta d'Acconto 20% su € 1.125,00	“ 225,00
Totale Vs. Dare	€ 1.190,70

LA FATTURA VERRA'
EMESSA AL PAGAMENTO

4 1318.1/07
1642.1/02

Ord. 25/2012

Liq. 83/12

0 - - - - -

AVV. MAURIZIO BRIZZOLARI
STUDIO LEGALE

VIA DELLA CONCILIAZIONE N. 44 • 00193 ROMA
TEL. 0668210787 (r.a.) • FAX 0668192535 • e-mail: info@studiolegalebrizzolari.it

Roma, 20.12.2011


Spett.le
Ente Parco delle Foreste Casentinesi
Via G. Brocchi n. 7
52015 - Pratovecchio (AR)
C.F. 94001420515

Preliminare di parcella

Oggetto: a saldo competenze per ricorso in Cassazione R.G. 18017/07
contro Agenzia delle Entrate

Competenze		€	500,00
Rimborso forfettario		€	62,50
	<i>Subtotale</i>	€	562,50
Maggiorazione C.P.A. 4 %		€	22,50
	<i>Subtotale</i>	€	585,00
IVA 21%		€	122,85
	<i>Subtotale</i>	€	707,85
A detrarre ritenuta d'acconto 20%		€	112,50
	Netto da pagare	€	595,35

Avv. Maurizio Brizzolari



N.B: Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico, utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
Unicredit Banca di Roma- CIN:O ABI: 2008 CAB: 5008 c/c 400854597
Codice IBAN: IT 49 0 02008 05008 000400854597 intestato a Maurizio Brizzolari.

I 1642.1/07
Cod. 26/12
L. 8/12

Al B

PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

**LIQUIDAZIONE ALL'AVV. MARCO MANNESCHI ED ALL'AVV. MAURIZIO BRIZZOLARI PER PATROCINO LEGALE
AVVERSO RICORSO IN CASSAZIONE CONTRO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONE
EMILIA ROMAGNA - SEZ. 02 - N°144/02/05 DEL 31 OTTOBRE 2005**

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Parere di Regolarità Contabile

In relazione all'atto amministrativo in oggetto esprimo parere di regolarità contabile:

favorevole

non favorevole, con la seguente motivazione: _____

Pratovecchio,

2/2/2012

La Responsabile del Servizio Amministrativo
(Dott.ssa Roberta Ricci)

